

misure speciali per la tutela dei minori: i minori appartenenti ai gruppi più vulnerabili

II. I minori stranieri

► I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

I minori stranieri non accompagnati sono quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro

¹ L'ecosistema della povertà dovrebbe tener presente l'interazione tra individui, famiglie, servizi pubblici, alloggi, trasporti, opportunità economiche, violenza, paura, squallore.

capitolo 2

misure speciali per la tutela dei minori: i minori appartenenti ai gruppi più vulnerabili

legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano⁶. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Comitato Minori Stranieri⁷ a metà del 2003, i minori stranieri non accompagnati registrati risultavano essere circa 7.000.

I minori stranieri non accompagnati giungono in Italia dopo giorni di viaggio, in condizioni fisiche e psicologiche precarie, il che rende più problematico il loro impatto con un ambiente e una cultura diversa da quella di provenienza, soprattutto tenuto conto della mancanza di riferimenti affettivi. Alcuni di questi minori sono vittime di sfruttamento sessuale o lavorativo (nell'ambito dell'accattonaggio o di attività illegali quali furti e spaccio). Una piccola parte di minori stranieri non accompagnati fa richiesta di asilo al momento dell'arrivo in Italia⁸.

Una volta identificati, e dimostrata la minore età, i minori devono essere segnalati al Comitato Minori Stranieri, che deve disporre le indagini nel paese d'origine e, nel caso sia nel suo superiore interesse, il **rimpatrio assistito**. I **tempi** di attesa per le indagini sono lunghi a causa delle difficoltà oggettive in cui queste si svolgono. Non è chiaro se il Comitato, laddove proceda al rimpatrio, risponda a delle logiche dettate da politiche migratorie, piuttosto che dall'effettivo superiore interesse del minore, la cui opinione deve essere tenuta in debito conto durante la procedura.

La maggior parte dei minori stranieri non accompagnati è presente sul territorio italiano in condizione **irregolare**, sia perché i minori spesso non vengono intercettati in frontiera (molti entrano in Italia come falsi figli di *passseurs*), sia perché, quando entrano in contatto con le istituzioni, sono molti i ragazzi che rifiutano i percorsi di integrazione e si allontanano dalle strutture in cui vengono inseriti⁹. Una parte di questi minori sono vittime di traffico e tratta, e si constata come non vi siano interventi adeguati per contrastare lo sfruttamento e favorire il loro inserimento in percorsi di integrazione.

⁶ D.P.C.M. 535/1999, art. 1.

⁷ Il Comitato Minori Stranieri è istituito dal «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», art. 33; D.P.C.M. 535/1999.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 9 dicembre 1999 ha definito i compiti del Comitato Minori Stranieri.

⁸ Non è chiaro il motivo delle poco numerose richieste d'asilo presentate da minori: preoccupazione viene espressa dagli operatori rispetto alla mancanza di adeguata informazione in proposito da parte delle autorità preposte e alla mancanza in Italia di una legge organica sull'asilo.

⁹ Si calcola che nella capitale siano circa 2mila i minori stranieri; solo nel 2004 sono stati più di mille i ragazzi registrati nelle pronte accoglienze: il numero è ben maggiore se si considera che l'82% si è allontanato dai centri di accoglienza.

Rispetto al **permesso di soggiorno**, prevale la condizione di minore rispetto alla condizione di straniero: per questo motivo viene emesso un permesso di soggiorno «per minore età»¹⁰. Al compimento della maggiore età, diventa però problematico ottenere un permesso di soggiorno in quanto questo è fatto largamente dipendere da decisioni del Comitato Minori Stranieri che raramente si esprime al riguardo: di conseguenza i neo-maggiorenni vengono lasciati in condizione di irregolarità. In maniera diversa rispetto alla linea tenuta dal Comitato si è espressa la Corte Costituzionale, la quale ha affermato che il permesso può essere rilasciato alla maggiore età a coloro che sono stati sottoposti a tutela. La poca chiarezza e il lungo periodo di attesa del Regolamento di Attuazione della Legge 189/2002¹¹ hanno reso la normativa suscettibile di interpretazioni: la prassi rispetto alle procedure che riguardano l'identificazione, l'accoglienza e l'integrazione del minore straniero non accompagnato sono differenti da regione a regione. La **diversità delle procedure** si evidenzia, ad esempio, nei provvedimenti dei Tribunali per i minorenni rispetto all'affidamento e all'apertura di tutela.

Le possibilità di integrazione dei minore stranieri viene ostacolata, oltre che dalla normativa poco chiara e dalla prassi, anche dai **ritardi** nei rilasci di provvedimenti di tutela e/o affidamento, che costituiscono requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno.

Richiede infine particolare attenzione la questione legata al **sistema della giustizia minorile**: i minori stranieri che sono transitati nei CPA durante il 2004 sono stati 2.279, rappresentando il 59% di tutti i minori entrati e transitati nei CPA a livello nazionale¹². Guardando alle più grandi città italiane, le percentuali di stranieri sul totale dei minori transitati nei centri aumentano fino ad arrivare all'81,6% di Torino, l'82,3% di Roma e il 76% di Milano. Per quanto riguarda i minori stranieri che entrano nel circuito penale, si rileva un'applicazione della detenzione

¹⁰ Se il minore è vittima di traffico o di tratta, il permesso che viene rilasciato è di protezione sociale, mentre per i minori che richiedono asilo viene rilasciato un permesso per richiesta d'asilo valido fino al momento dell'audizione della Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

¹¹ Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 374, *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 in materia di immigrazione*, entrato in vigore il 25 febbraio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 febbraio 2005.

¹² Servizio statistico del Dipartimento di Giustizia Minorile: *flussi di utenza dei Centri di Prima Accoglienza*, 2004; http://www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dgm/2004/cpa_nazionale_2004.xls.

capitolo 2

misure speciali per la tutela dei minori: i minori appartenenti ai gruppi più vulnerabili

molto più frequente rispetto ai minori italiani e un elevato fallimento dei percorsi di reinserimento sociale: nel solo territorio di Roma, nel 2004, nell'Istituto Penale Minorile sono entrati 60 minori italiani e 269 stranieri, ovvero l'81% sul totale degli ingressi⁹².

Il Gruppo di Lavoro raccomanda di:

- ▶ **mettere in atto politiche che favoriscano l'emersione dei minori dalla loro condizione irregolare, la loro partecipazione a progetti di integrazione, il contrasto allo sfruttamento e la prevenzione della devianza minorile;**
- ▶ **modificare le norme e le prassi in modo che i minori possano ottenere un permesso di soggiorno durante la minore età e mantenerlo fino al compimento dei 18 anni, per poi rinnovarlo affinché possano lavorare;**
- ▶ **rendere più rapide le decisioni sul rimpatrio e adottare criteri affinché sia deciso nel superiore interesse del minore;**
- ▶ **migliorare le condizioni di accoglienza;**
- ▶ **adottare misure per favorire il reinserimento sociale dei minori sottoposti a procedimento penale.**

⁹² Servizio statistico del Dipartimento di Giustizia Minorile: *flussi di utenza degli IPM, 2004* http://www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dgm/2004/ipm_territoriale_2004.xls

⁹³ L'art. 33 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, istituisce il Comitato anche «al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate».